



Università
degli Studi di
Messina

CENTRO STUDI IN DIRITTO PARLAMENTARE E DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE

REGOLAMENTO

Art. 1 – Istituzione

1. È istituito presso l'Università di Messina il "Centro Studi in Diritto Parlamentare e delle Assemblee Elettive" (d'ora in avanti denominato "Centro").
2. Il Centro afferisce al Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche ed ha sede presso i locali ad esso assegnati dal Dipartimento.
3. La gestione amministrativa e finanziaria del Centro è affidata agli uffici del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche.
4. Il presente regolamento disciplina le finalità, le modalità di organizzazione interna ed il funzionamento del Centro.

Art. 2 – Finalità

1. Il Centro ha la finalità di sostenere, incentivare e divulgare, in ambito accademico-scientifico e in quello politico-istituzionale l'analisi scientifica, la discussione, la riflessione critica e la divulgazione dei temi connessi al diritto parlamentare e delle assemblee elettive di tutti i livelli territoriali, nonché di quelli relativi ai profili storici, politologici ed economici.
2. Il Centro promuove tutte le iniziative, sotto forma di ricerche, studi, seminari, convegni e in particolare le attività didattiche e di alta formazione (Corsi di alta formazione e Master), attività editoriali, che abbiano a oggetto le discipline scientifiche rilevanti per l'approfondimento del ruolo e delle funzioni delle assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali e locali.
3. In tale quadro, obiettivo primario del Centro è l'organizzazione di azioni formative di alta formazione (corsi o master in Istituzioni parlamentari e assembleari, avente lo scopo di far acquisire a laureati magistrali in Giurisprudenza, Scienze politiche o altri Corsi le competenze e i profili professionali richiesti per operare nell'ambito del Parlamento e delle altre Assemblee rappresentative.
4. Per il raggiungimento dei suoi fini statutari il Centro può raccordarsi e/o avvalersi della collaborazione, anche in regime di convenzione, di altri Enti pubblici e/o privati e associazioni aventi medesime finalità o i cui fini statutari e/o le attività svolte siano funzionali alle attività del Centro.
5. Il Centro acquisisce tutti i materiali editi e non di rilevante carattere documentario utili allo svolgimento delle proprie attività scientifiche, di ricerca e di divulgazione.

Art. 3 – Adesioni

1. Al Centro aderiscono, presentando motivata domanda di adesione al Direttore, i professori, i ricercatori e gli studiosi esperti nelle tematiche di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. Sulla richiesta di adesione delibera il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei componenti.
3. La partecipazione al Centro non pregiudica l'afferenza dei docenti ai Dipartimenti di appartenenza.

Art. 4 - Organi del Centro

1. Sono Organi del Centro:

- Il Direttore;
- Il Consiglio Direttivo ;
- Il Comitato tecnico scientifico.

Art. 5 - Il Direttore

1. Il Direttore viene eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto dal Consiglio Direttivo al proprio interno, tra i docenti in servizio presso l'Ateneo ed è nominato con decreto rettorale.

2. Dura in carica tre anni e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta. Può designare, tra i componenti del Consiglio Direttivo, un Vicedirettore che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

3. Il Direttore:

- a. rappresenta il Centro in occasione di eventi e contesti istituzionali (partecipazione a convegni, presentazione di volumi, ecc.), fatte salve le competenze del Rettore;
- b. cura i rapporti con gli Organi accademici, con gli enti di ricerca nazionali, internazionali ed esteri che svolgono attività comunque inerenti a quelle svolte dal Centro;
- c. convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo;
- d. propone le iniziative da assumere per il perseguimento delle finalità del Centro ed elabora le linee di indirizzo delle attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e. propone al Consiglio Direttivo la realizzazione di forme di collaborazione, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, con altri organismi pubblici o privati, locali, regionali, nazionali e internazionali, che svolgono attività di ricerca nell'ambito di pertinenza del Centro;
- f. stipula i contratti e le convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati deliberati dal Consiglio Direttivo, giusta approvazione del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche e degli organi di governo dell'Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 51 del Regolamento generale di Ateneo;
- g. stipula le convenzioni e/o i contratti per attività di ricerca, di consulenza e prestazioni a tariffario conto terzi, con enti pubblici e privati, in conformità al vigente Regolamento di Ateneo in materia;
- h. presenta al Consiglio Direttivo, per l'approvazione, la ripartizione dei fondi per l'attività di formazione e di ricerca programmata ed il prospetto delle risorse finanziarie occorrenti, da sottoporre al Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche;
- i. può designare un Vice Direttore che lo supplisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo;
- j. approva l'invio in missione dei docenti e dei ricercatori afferenti al Centro da sottoporre all'autorizzazione del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche.

4. In casi straordinari di necessità e urgenza, il Direttore adotta i provvedimenti indifferibili per il buon funzionamento del Centro i quali saranno poi sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo, nella prima adunanza successiva alla loro adozione.

Art. 6 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Direttore, che lo presiede, e dai docenti e ricercatori dell'Ateneo afferenti al Centro.

2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno, previa convocazione del Direttore, e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Direttore lo ritenga necessario ovvero su richiesta di almeno due terzi dei componenti. E' ammessa la possibilità che le riunioni si svolgano per audio- e/o videoconferenza, secondo le disposizioni del vigente regolamento di Ateneo che disciplina lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica.

3. La convocazione è disposta dal Direttore per via telematica almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la seduta; in caso di urgenza il termine può essere congruamente ridotto.
4. L'adunanza è valida se vi partecipa la metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice tranne i casi in cui è previsto un *quorum* diverso. In caso di parità viene approvata la proposta che ha ottenuto il voto favorevole del Direttore.
5. Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberativo del Centro. Esso delibera in ordine:
 - a. alle iniziative per il perseguimento dei fini regolamentari e le linee di indirizzo delle attività del Centro proposte dal Direttore ai sensi dell'art. 5, lettera d.;
 - b. alla ratifica dei provvedimenti indifferibili adottati dal Direttore in casi straordinari di necessità e urgenza per il buon funzionamento del Centro a norma dell'art. 5, comma 4;
 - c. alle richieste di finanziamento per la realizzazione delle finalità del Centro;
 - d. alla ripartizione dei fondi per l'attività di formazione e di ricerca programmata ed il prospetto delle risorse finanziarie occorrenti formulati dal Direttore del Centro, da inviare per l'approvazione al Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche;
 - e. alle domande di adesione al Centro presentate ai sensi dell'art. 3;
 - f. all'eventuale collaborazione e partecipazione del Centro con altri Atenei, organi pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri, aventi analoghe finalità didattiche, scientifiche e di ricerca;
 - g. alla stipula dei contratti e delle convenzioni di competenza del Centro intese a realizzare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati da sottoporre al parere del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche ed all'approvazione degli Organi collegiali dell'Ateneo;
 - h. alla stipula di convenzioni e/o contratti per attività di ricerca, di consulenza e prestazioni a tariffario conto terzi, con enti pubblici e privati, in conformità al vigente Regolamento di Ateneo in materia;
 - i. ad ogni altra questione per la quale sia opportuna una deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Comitato tecnico scientifico

1. Il Consiglio Direttivo, previo accertamento dei curricula, nomina un Comitato tecnico scientifico.
2. Il Comitato tecnico-scientifico è composto fino a un massimo di otto componenti, ivi compreso il Direttore, scelti fra studiosi della materia di chiara fama ed esperti di elevata qualificazione professionale nelle tematiche di cui all'art. 2 del presente regolamento, anche esterni all'Università di Messina.
3. Il Comitato tecnico scientifico dura in carica tre anni rinnovabili.
4. Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce su richiesta del Direttore in tutti i casi in cui è richiesto un suo parere in ordine alle attività del Centro. Coadiuvano il Direttore e il Consiglio direttivo nella predisposizione del piano annuale delle attività del Centro.
5. La convocazione è disposta dal Direttore per via telematica almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la seduta; in caso di urgenza il termine può essere congruamente ridotto. L'adunanza è valida se vi partecipa la metà più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice. In caso di parità viene approvata la proposta che ha ottenuto il voto favorevole del Direttore. È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato tecnico scientifico si svolgano per audio- e/o video-conferenza, secondo le disposizioni del vigente regolamento di Ateneo che disciplina lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica.

Art. 9 – Finanziamento del Centro

1. Il Centro dispone di fondi derivanti da:
 - a. finanziamenti concessi da Organismi e Istituzioni europee;
 - b. finanziamenti a qualunque titolo ottenuti per specifici programmi di formazione e ricerca;
 - c. eventuali assegnazioni da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
 - d. eventuali assegnazioni del MIUR o di altri enti pubblici o privati che promuovono e sostengono la formazione e la ricerca;
 - e. eventuali contributi derivanti da quote di iscrizione a master, corsi, seminari o convegni.

2. L'Amministrazione universitaria può assegnare al Centro, in relazione alle attività da questi programmate e in relazione alle risorse finanziarie disponibili, una dotazione finanziaria da determinarsi di anno in anno.
3. La gestione amministrativa e finanziaria del Centro è affidata agli uffici del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell'Università di Messina.

Art. 10 – Personale del Centro

1. Per l'adempimento dei propri fini istituzionali il Centro si avvale del supporto del segretario amministrativo del Dipartimento di Scienze Politiche e giuridiche o di altro personale assegnato al Centro dal Direttore Generale dell'Ateneo, anche provvisoriamente.

Art. 11 - Modifiche al regolamento

1. Il presente regolamento potrà essere modificato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze, su proposta del Consiglio Direttivo del Centro assunta a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La medesima maggioranza è richiesta per la delibera di scioglimento del Centro.
2. Il Centro può essere, altresì, sciolto con delibere motivate del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle rispettive competenze. Lo scioglimento del Centro è decretato dal Rettore.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti in materia e le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.

Art. 13 – Disposizione transitoria

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento il Direttore e i componenti del Consiglio Direttivo sono designati dal Senato accademico, su proposta del Rettore, tra i docenti e i ricercatori dell'Ateneo con particolare esperienza nelle tematiche oggetto dell'attività del Centro.